

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
FIMMANO' ANTONIO
_____ F.to _____

Il Segretario Comunale
PRATA MARCELLO
_____ F.to _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal giorno
...21/10/2010..... per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi.

Il Segretario Comunale
PRATA MARCELLO
_____ F.to _____

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

[] Per decorrenza termini art. 134 del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000)

[x] Ai sensi dell' art. 134 c. 4 del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000)

Il Segretario Comunale
PRATA MARCELLO
_____ F.to _____

=====
Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
=====

Il Segretario Comunale
Dott. Marcello Prata

COPIA

Comune di Soldano

PROVINCIA DI IMPERIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 79

OGGETTO:

**AFFITTO AREA DI SEDIME SU CUI SORGE IL RIPETITORE TELEVISIVO
CONVENZIONATO CON IL COMUNE DI SAN BIAGIO DELLA CIMA - PRESA D'ATTO
TERMINI CONCORDATI CON IL PROPRIETARIO DEL TERRENO**

Nell'anno DUEMILADIECI addì QUATTORDICI del mese di OTTOBRE alle ore 12:30 nella sede Comunale, vennero per oggi ritualmente convocati i seguenti componenti di questa GIUNTA COMUNALE.

NOMINATIVO	PRESENTE	ASSENTE
FIMMANO' ANTONIO	X	
CASSINI ISIO	X	
MACCARIO ELIO	X	
AUDDINO DANIELE		X
AMALBERTI SABRINA		X
TOTALE	3	2

Presiede il Sig.: FIMMANO' ANTONIO

Partecipa alla seduta il Sig. PRATA MARCELLO - Segretario Comunale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che, al fine di rendere visibile per tutti i cittadini i canali televisivi conosciuti su scale nazionale, questo ente, in collaborazione con il limitrofo comune di San Biagio della Cima, ha dovuto predisporre una antenna che potenziasse il segnale situata in località San Ferran in San Biagio della Cima, sul terreno del Sig. Romeo Giuseppe;

DATO ATTO che i due comuni, San Biagio della Cima e Soldano, hanno sottoscritto apposita convenzione per la gestione di questa antenna e la sua manutenzione, prevedendo che le spese annue relative fossero divise in base al numero di abitanti di ciascun comune;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta comunale n. 58 del 3.06.2010 con la quale si prendeva atto della nota, ns. prot. n. 1834 del 29.05.2010, con la quale il Comune di San Biagio della Cima trasmetteva, per opportuna conoscenza e per la valutazione del merito, una proposta avanzata dal proprietario del terreno per raggiungere un accordo su un indennizzo per ospitare il ripetitore pari ad Euro 3.000,00 annui;

VISTA la nota, ns. prot. n. 3331 del 7.10.2010, del Comune di San Biagio della Cima con la quale si trasmette, per accettazione, copia della Deliberazione della Giunta comunale n. 135 del 25.09.2010 con la quale si rettifica quanto deliberato con atto n. 125 del 43.08.2010 di approvazione della proposta del Sig. Romeo Giuseppe;

DATO ATTO che in base a quest'ultima modifica il Comune di San Biagio della Cima corrisponderà al Sig. Romeo Giuseppe un canone annuo pari ad Euro 3.000,00 per l'affitto dell'area su cui insiste l'impianto di ripetizione televisivo, limitatamente al periodo 31.03.2010 – 31.03.2011, in seguito a proroga della scrittura privata stipulata nell'anno 2000 per una sola annualità, dando atto che l'accordo si intenderà risolto alla suddetta scadenza, salvo nuova pattuizione;

RITENUTO che nulla osta all'accettazione da parte di questo comune dei termini concordati dal Comune di San Biagio della Cima ed il Sig. Romeo Giuseppe per l'affitto dell'area in oggetto come poco sopra descritti;

CONSIDERATO che, come da convenzione approvata con il limitrofo Comune di San Biagio della Cima, il costo di locazione verrà anticipato da quest'ultimo e verrà rimborsato in quota da questo comune in base ai rispettivi abitanti;

VISTA la Deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 9.04.2010 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2010 ed i documenti ad esso allegati;

VISTI:

- l'articolo 48, comma 2, decreto legislativo n. 267/00;
- l'articolo 125, decreto legislativo n. 267/00;
- i pareri di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, decreto legislativo n. 267/00.

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di prendere atto della richiesta avanzata dal Sig. Romeo Giuseppe per raggiungere un accordo su un indennizzo per ospitare il ripetitore televisivo posto sul proprio terreno;

2. di approvare, quale corrispettivo per la locazione annuale di cui sopra, il prezzo di Euro 3.000,00, come da nota, ns. prot. n. 1834 del 29.05.2010;
3. di dare atto che, in base alla convenzione per la gestione del ripetitore televisivo e la sua manutenzione, sottoscritta con il limitrofo Comune di San Biagio della Cima, soggetto gestore dell'impianto di ripetizione è il Comune di San Biagio della Cima;
4. di liquidare la propria quota, ripartita in base al numero di abitanti, come disciplinato dalla convenzione per la gestione del ripetitore televisivo e la sua manutenzione sottoscritta con il limitrofo Comune di San Biagio della Cima;
5. di inserire la presente deliberazione nell'elenco che verrà trasmesso ai Presidenti dei Gruppi consiliari, ai sensi dell'articolo 125, decreto legislativo n. 267/00;
6. di dichiarare la presente deliberazione, con successiva e separata votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, decreto legislativo n. 267/00.

www.Albopretorionline.it